

ArtEconomy24. L'avvocato Lavinia Savini spiega le problematiche legate al «droit de suite»

# Un diritto sconosciuto agli artisti

**Operatori in attesa del regolamento attuativo per la gestione delle royalties**

**D**el diritto della proprietà intellettuale delle opere d'arte ne sanno poco anche gli artisti. Dovrebbe essere imminente l'emanazione del regolamento di attuazione del diritto di seguito (*droit de suite*) che disciplina le modalità di riscossione della royalties sull'arte presso le gallerie, ovvero tutti gli intermediari professionali, comprese le case d'asta. «Il regolamento atteso, predisposto dal Ministero dei Beni Culturali, dovrà disciplinare oltre le modalità di riscossione, quelle di ripartizione (tra Siae e artista) e corresponsione della royalties agli artisti», spiega in quest'intervista l'avvocato Lavinia Savini.

Il Consiglio dei ministri ha già recepito alcune modifiche al regolamento e presto dovrebbe essere varato. Il 19 dicembre all'Accademia di Belle Arti di Bologna, presso il corso di filosofia dell'arte del professor Adriano Bacchieiri, l'avvocato Savini guiderà la tavola rotonda sul diritto di seguito, aperta al pubblico, nella quale interverranno diversi artisti: da Nino Migliori a Concetto Pozzati, da Luca Caccioni a Massimo Puli-

ni fino al giovane Nicola Samori. Gli artisti si domandano se con l'entrata in vigore del regolamento sarà possibile incassare le royalties retroattive.

Del resto l'effetto sui prezzi delle opere - confermano gli operatori - c'è già stato con incrementi che oscillano dallo 0,5% al 4% sull'importo dell'opera.

**Avvocato Savini cos'è il *droit de suite*?**

Il diritto inalienabile e irrinunciabile spettante all'autore di opere di arti figurative e di manoscritti, e ai suoi eredi per 70 anni dalla sua morte, di percepire un compenso in percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere da parte dell'autore.

**Quale legge lo ha introdotto?**

È previsto dalla Direttiva 2001/84/CE e ha trovato attuazione nella nostra legge sul diritto d'autore (legge 644/1941, art. 144-155) per effetto del d.lgs. 13.02.2006 n. 118, entrato in vigore il 9 aprile 2006.

**Che cosa riconosce agli artisti?**

Il compenso previsto dalla normativa è posto a carico del venditore, variando secondo percentuali prestabilite e differenziate sulla base del valore delle opere da un minimo dello 0,25 fino al 4%, ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima che comportino l'intervento di operatori professionali del mercato dell'arte in qualità di venditori, acquirenti o intermediari. In ogni caso non può superare i 12.500€. Nel nostro ordi-

namento, per tutelare maggiormente i nuovi artisti, è previsto che il compenso sia dovuto solo qualora il prezzo della vendita non sia inferiore ai 3mila€.

**Si applica sempre?**

Per la stessa finalità di tutela, il *droit de suite* non si applica alle vendite dove l'opera sia stata acquistata direttamente dall'autore meno di tre anni prima della vendita e il prezzo non sia superiore ai 10mila€.

**Chi riscuote il diritto di seguito?**

La Siae è incaricata, quale ente di gestione collettiva obbligatoria, d'incassare il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti e di corrispondere loro secondo modalità disciplinate dall'atteso regolamento di attuazione.

**Gli artisti verranno così tutelati come gli scrittori?**

La finalità del *droit de suite* è quella di porsi come istituto volto a tutelare gli autori di opere d'arte figurativa attraverso un'equiparazione alle altre opere dell'ingegno di carattere creativo. L'armonizzazione del diritto di seguito a livello comunitario persegue, però, anche la finalità di buon funzionamento e armonizzazione del mercato europeo dell'arte contemporanea.

**Cosa accadeva prima?**

Prima della Direttiva l'applicazione o meno di tale diritto, e i modi del suo esercizio nei Paesi dove era riconosciuto, incidevano in misura rilevante sulle condizioni di concorrenza del mercato delle opere d'arte. Basti pensare al

LABORATORIO ITALIA Il valore della pittura



«Orange» (2002) di Manuele Baldini. Tecnica mista su tela (90 x 90 cm). Stima poco meno di 2.500€

Un catalogo fuori dal comune quello pubblicato da Johan & Levi Editore per «Laboratorio Italia. nuove tendenze in pittura / new trends in painting» a cura di Ivan Quaroni. La novità di questo excursus sugli ultimi 10 anni di giovane pittura italiana attraverso una selezione di 52 artisti rappresentativi del fenomeno pittorico attuale, tra Pop contemporaneo, New Folk, anacronismi e formalismi, è che contiene le indicazioni di prezzo, o almeno un range, delle opere di ogni

artista (Eloisa Gobbo è la più quotata, fino a 30.000€), in modo da soddisfare la curiosità di collezionisti e addetti ai lavori che avranno, così, uno strumento in più per valutare le future oscillazioni del mercato. Il catalogo, che consente di consultare i più recenti esiti della ricerca pittorica contemporanea, da pari peso, in quattro pagine, a ciascun artista con curricula espositivi, note critiche e iconografia; sarà presentato il prossimo 13 dicembre all'ArtBook Triennale in viale Alemagna a Milano.

Regno Unito, primo Paese della Ue per giro d'affari nel settore, dove tale diritto prima della Direttiva non esisteva.

**Come inciderà sul costo dell'arte contemporanea?**

Forse è prematuro formulare un bilancio sui costi e benefici derivanti dall'applicazione del *droit de suite* al mercato dell'arte. Si può rilevare, però, che nonostante questo diritto sia stato pensato a tutela degli artisti a più di un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore quasi nessuno ne conosce l'esistenza.

**Ma viene già prezzato dal mercato?**

Viene già, solitamente, posto a carico del compratore mediante un aumento, in percentuale, dei prezzi di vendita delle opere d'arte. Con il rischio di penalizzare ulteriormente il mercato del contemporaneo italiano, che già non gode di una politica fiscale favorevole, rispetto agli altri Paesi della Ue (l'Iva è del 20% in Italia contro il 7% in Germania e il 17% nel Regno Unito, ndr).

**L'arte è scambiata lì dove ci sono meno tasse: questo nuovo balzello farà uscire le opere fuori dai confini Ue?**

Un timore comune è che si possa incentivare l'esodo delle transazioni commerciali verso Paesi extracomunitari (Stati Uniti in primis) dove tale diritto non è applicato con il rischio che si acuisca ancora di più lo squilibrio competitivo tra i mercati.

**Marilena Pirrelli**

marilena.pirrelli@ilssole24ore.com